

in litteris, ab eadem Sacra Congregatione expeditis, nominatim exprimendos, ac personas, tam Regulares, quam Seculares, in eis degentes, vifitationi, & correctioni, & omnimoda jurisdictioni, Ordinarii loci, tanquam super hoc à Sede Apostolica Delegati, praesentis decreti tenore, plenè in omnibus subiecit, ac subiectos esse, declaravit &c. Sulle quali parole così scrisse il Fagnani, [a] *praesentis decreti tenore plenè in omnibus subiecit, ac subiectos esse statuit, decrevit, & declaravit.* E ben potea meglio di ogni altro accertarcene il Fagnani, essendo egli stato il Segretario della Congregazione, dalla quale il dicreto fu fatto, anzi egli stesso l'Architetto di quella grande opera, che nella Bolla d'Innocenzio X., e nel dicreto della Congregazione, fu intrapresa, e perfezionata. Ora in tale stato di cose egli è impossibile, che i Vescovi *ordinario jure* abbiano tutta quella piena giurisdizione, che *jure delegato*, in virtù del mentovato dicreto, vien lor conceduta; e questa nè prima del Concilio di Trento, nè dopo il medesimo, l'ebbero mai, fin da quando cominciamento ebbero l'esenzioni, ed i privilegj de' Regolari; trattandosi di una totale soggezione ne' Regolari, e di un' amplissima autorità ne' Vescovi. Dunque convien dire, che, in virtù del suddetto dicreto, l'autorità, che anno i Vescovi sopra i Regolari de' piccoli Conventi, l'abbiano totalmente qual Delegati, non come Ordinarij; e però in verun modo non si possa da essi a' Metropolitaniani appellare, quando occorresse, ch'eglino sopra i Regolari, in vigore del medesimo dicreto, procedano, ordinino, e dispongano.

E cio,

^a Fagnan. in 3. Decretal. cap. relatio, ne Clerici, vel Monac. n. 71. fol. 673.